

da un'idea di Antonio Corona

il commento

raccolta di opinioni e punti di vista

www.ilcommento.it

anno V
quarta raccolta(19 marzo 2008)

Speciale contratto

*...e, con l'occasione,
sinceri auguri per una serena Santa Pasqua
a voi tutti e ai vostri cari*

In questa raccolta:

- **Firmato!**, di Antonio Corona(Presidente di AP-Associazione Prefettizi), pag.1
- **Allegato:(ipotesi di) Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici e il biennio 2006-2007 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139**, pag. 4
- **Allegato: Protocolli d'intesa**, pag. 23

Firmato!

di Antonio Corona*

Ieri, 18 marzo, è stato firmato il nuovo contratto(giuridico per il quadriennio 2006-9, economico per il biennio 2006-7) del personale della carriera prefettizia, sottoposto nella mattinata odierna, per l'ulteriore *iter*, all'attenzione del Consiglio dei Ministri che lo ha approvato.

Si può esprimere soddisfazione?

Moderatamente, ma al contempo senza reticenze, in particolare per ciò che concerne la parte normativa dell'intesa, a fronte, sul versante economico, di una imbarazzante esiguità delle risorse finanziarie disponibili.

L'intesa è stata raggiunta in tempi ristrettissimi e a ciò hanno senz'altro contribuito la professionalità e l'apertura a un produttivo confronto della parte

pubblica(Capo Dipartimento e Direttore *del personale* dell'Interno, nonché rappresentanti della Funzione pubblica e del Tesoro), di cui va dato atto. Beninteso, non tutto quanto proposto è stato recepito, ma ciò rientra nella logica di una qualsiasi negoziazione. Risulta inoltre gradito formulare un doveroso ringraziamento ai colleghi *del personale e delle risorse finanziarie* della "nostra" Amministrazione, per l'impegno profuso e l'eccellente collaborazione assicurata per il sollecito andamento della trattativa.

Da parte sindacale, va registrata una sostanziale unità e compattezza – salvo qualche episodica e inevitabile differenziazione e *comunicati*, oggi, di qualcuno che vorrebbe attribuirsi tutti i meriti

di quanto avvenuto (ma si sa, *so' ragazzi...*) - nel sostenere le proprie ragioni argomentatamente e, quando se ne è palesata la necessità, con fermezza.

Tutti bravi, dunque?

Il giudizio sta ai colleghi: a tal fine, in allegato, l'ipotesi di accordo sottoscritta (nell'occasione, si è convenuto con la parte pubblica di riscrivere integralmente il testo del contratto, quindi pure le parti non modificate, per consentirne una più agevole consultazione) e alcuni dei più significativi protocolli concordati a margine del medesimo.

Qui, soltanto qualche breve notazione di commento.

La parte giuridica presenta diverse importanti novità, come per esempio la semplificazione delle procedure in tema di vacanza contrattuale (art. 3), la "clausola di salvaguardia" (art. 22/c. 13), la corresponsione *anche* della retribuzione di risultato in talune ipotesi di assenza dal servizio del funzionario interessato e via dicendo.

AP annette altresì particolare rilievo a due modifiche, da essa portate al tavolo e fortemente volute e sostenute con il convinto appoggio dell'intera delegazione sindacale (come viceversa ha fatto AP per la quasi totalità delle proposte di diversa matrice sindacale).

Il riferimento corre agli artt. 4 (*Tempo di lavoro*) e 5 (*Congedo ordinario*).

Al comma 3 dell'art. 4, è stato aggiunto il seguente periodo: "*In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.*", circostanza che dovrebbe risolvere qualsiasi possibile incertezza circa il dovuto riconoscimento, in termini di congruo riposo compensativo, dell'attività assicurata sia nei giorni festivi, sia in quelli eccedenti i cinque giorni lavorativi settimanali.

Il comma 5 dell'art. 5 ("*Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.*") è stato ora integrato con il seguente periodo: "*Il responsabile della struttura dovrà assicurare l'effettiva fruizione*

delle ferie da parte del funzionario interessato.". E' probabilmente questa la novità di maggiore rilievo in assoluto, poiché per la prima volta viene introdotta una disposizione *a garanzia* dell'effettiva fruizione di un diritto, per di più *irrinunciabile* quale è quello alle ferie: d'ora in poi, infatti, dovrà essere lo stesso *responsabile della struttura* ad assicurare che le ferie vengano realmente godute. E' una "svolta" di notevolissimo rilievo, della quale si percepiranno gli effetti nel tempo. La *nuova frontiera* di una moderna cultura del lavoro tende a spostarsi dal mero riconoscimento dei diritti (cui corrispondono ovviamente degli obblighi, da assolvere con scrupolo e professionalità) e dalla loro ordinaria tutela su istanza dell'interessato, verso un sistema nel quale è la stessa struttura ove si opera che deve farsi parte attiva e garante della piena fruizione di quegli stessi diritti, quando non facoltativi. È forse il contratto dei *prefettizi* a segnare questo primo, magari modesto, ma fondamentale passo: ne siamo orgogliosi e altrettanto siamo persuasi che lo sia la *parte pubblica*.

Nella discussione sulla parte economica, è stata incontrata qualche difficoltà nella distribuzione delle risorse finanziarie a disposizione tra le qualifiche della carriera, per effetto dell'intervenuto (e sacrosanto) "sblocco" dell'indennità di pubblica sicurezza per i prefetti, fino a poco tempo fa "congelata" nell'importo fissato all'epoca dell'entrata in vigore della *nostra* riforma.

Ciò costituisce un forte elemento "perturbatore" nella dinamica della parametrizzazione, in questa occasione solo parzialmente "sterilizzato" con una soluzione che, nell'attribuire comunque un incremento retributivo sulla base dell'inflazione registrata indistintamente a tutte le qualifiche, ha al contempo evitato una eccessiva accentuazione della forbice tra la retribuzione complessiva della figura apicale e quella delle altre facenti parte della carriera.

Il problema è tuttavia lungi dall'essere soddisfacentemente risolto e occorrerà farlo,

possibilmente a breve, in una logica che risulti conforme allo spirito della riforma.

Tra i *protocolli d'intesa* sottoscritti, infine, "spicca" quello sull'adeguamento dell'importo attuale dei *buoni pasto* dei *prefettizi* a quello del restante "universo mondo"(pubblico).

In sede di trattativa è stata riscontrata una sincera volontà della parte pubblica a porre fine, in tempi ragionevoli, a una sconcertante sperequazione che si sta trascinando ormai da troppo tempo e l'intesa concordata dovrebbe, almeno negli auspici, offrire una qualche garanzia in tal senso.

Infine.

E' stata, questa, la "prima volta" di AP e, se i colleghi continueranno a onorarla della loro fiducia, altre se ne succederanno nel tempo.

Nondimeno, quello che qui più interessa è la consapevolezza di avere operato – insieme con gli amici delle altre sigle sindacali *prefettizie* - con il massimo dell'impegno e nell'interesse dell'intera categoria rappresentata, senza distinzione alcuna: non sembra così tanto irragionevole confidare in un sincero apprezzamento dei colleghi per il lavoro svolto.

**Presidente di AP-Associazione Prefettizi*

allegato

(ipotesi di)

Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici e il biennio 2006-2007 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Articolo 1
(Campo di applicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la presente ipotesi di accordo si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Articolo 2
(Decorrenza e durata)

1. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed è valida dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti economici.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Articolo 3
(Vacanza contrattuale)

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica della presente ipotesi di accordo, al personale della carriera prefettizia è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 19, comma 4. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Articolo 4
(Tempo di lavoro)

1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura

presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

2. In considerazione della peculiarità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.

Articolo 5 (Congedo ordinario)

1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.

2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il funzionario della carriera prefettizia che è stato assente ai sensi dell'articolo 9 della presente ipotesi di accordo conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovrà assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato.

6. È obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno.

7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

10. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio.

11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.

12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

13. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.

14. I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.

Articolo 6

(Assenze per malattia e motivi di salute)

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso.

2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.

3. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.

4. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 6, lettera a).

6. Il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, è il seguente:

- a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza;
- b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza.
7. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario della carriera prefettizia è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del precedente comma 6 ed agli oneri riflessi relativi.
8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.
9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.
10. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora ed alla produzione della relativa certificazione.
11. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

Articolo 7

(Aspettativa per motivi personali e di famiglia)

1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo.
4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 della presente ipotesi di accordo.
5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
6. È fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, è concesso, a domanda, un periodo di

aspettativa della durata massima di sei mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 8 (Congedi parentali)

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e della paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternità o di paternità ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2.
5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Articolo 9 (Permessi per esigenze personali)

1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
 - a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse

ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla lettera b) del presente articolo il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi;

d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 5 della presente ipotesi di accordo.

3. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia.

4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

Articolo 10

(Misure a favore della mobilità)

1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche ed integrazioni può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Articolo 11

(Reperibilità)

1. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia

assicura la reperibilità durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità sono individuati come segue:

Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1;

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:

Ufficio di Gabinetto;

Segreteria Speciale;

Ufficio-Stampa e Comunicazione;

Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per le esigenze di:

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di:

Segreteria del Dipartimento – Ufficio I: Ufficio Affari generali;

Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione;

Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ufficio II: Ufficio tecnico - giuridico e contenzioso;

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera;

Direzione Centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;

Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, per le esigenze di:

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'Immigrazione e Asilo;

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze di:

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, per le esigenze di:

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.

4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilità in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 21 .

6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalità applicative della reperibilità.

Articolo 12 (Distacchi sindacali)

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero di cinque e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi

dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio .

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, dà il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso è considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco è confermato salvo revoca. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca è comunicata al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statuari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unità del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.

6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

7. Ai funzionari della carriera prefettizia che fruiscono del distacco per motivi sindacali compete la componente stipendiale di base e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco. Ai predetti funzionari compete anche la retribuzione di risultato, nella misura minima prevista per la qualifica di appartenenza.

Articolo 13 (Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statuari delle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al comma 2 dell'articolo 12, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 12 della presente ipotesi di accordo, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della

carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 4.

3. Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia continuano, comunque, a fruire dei permessi sindacali pro – rata, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

4. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, previo accertamento del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali e accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto nell'anno precedente.

5. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 4, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

6. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Qualora sussistano motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti la fruizione del permesso sindacale. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente, ossia prima della fruizione, che alla concessione dello stesso ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento.

7. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia e al funzionario responsabile della struttura.

8. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 30 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5.

9. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione può autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 8, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.

10. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.

Articolo 14
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione sindacale interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia che adotta i provvedimenti consequenziali nel solo caso di revoca.

4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo, possono fruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 13, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 13.

6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

Articolo 15
(Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali)

1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139 e agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 3, della

presente ipotesi di accordo. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui è titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui è stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi di accordo.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assenti preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e dell'articolo 14, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 12, 13 e 14 sono responsabili personalmente.

Articolo 16 (Tutela del dirigente sindacale)

1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianità maturata. In ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della particolarità dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario è conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attività sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato è conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.

3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 12, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

5. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 12 è effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Articolo 17 (Accordi decentrati)

1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno;

b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 11, comma 5, in materia di reperibilità;

c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonché criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;

d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;

e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 22, comma 9, e all'articolo 23, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;

f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 22, comma 9, e all'articolo 23, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 22, comma 17.

3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:

a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 11, comma 6, in materia di reperibilità.

4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica è effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 18 (Copertura assicurativa)

1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:

a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerente le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;

b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;

c) copertura degli oneri di patrocinio legale;

d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;

e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.

Articolo 19 (Struttura del trattamento economico)

1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia è articolata nelle seguenti componenti:

- a) stipendio tabellare;
 - b) retribuzione individuale di anzianità come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché quella già in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
 - c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
 - d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.
2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, è riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.

Articolo 20 (Stipendio tabellare)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
- prefetto: €87.445,00;
 - viceprefetto: €57.446,00;
 - viceprefetto aggiunto: €41.340,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
- prefetto: €88.917,00;
 - viceprefetto: €58.589,00;
 - viceprefetto aggiunto: €42.163,00;
3. A decorrere dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
- prefetto: €91.094,00;
 - viceprefetto: €60.279,00;
 - viceprefetto aggiunto: € 43.377,00;
4. A decorrere dal 31 dicembre 2007 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
- prefetto: €91.247,00;
 - viceprefetto: €60.396,00;
 - viceprefetto aggiunto: €43.464,00.
5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Articolo 21 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed

integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

- a) € 4,72 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per tredici mensilità;
- b) € 51,43 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2007 al 30 dicembre 2007 per tredici mensilità;
- c) € 55,91 lordi mensili pro capite dal 31 dicembre 2007 per tredici mensilità.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Articolo 22 (Retribuzione di posizione)

1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2006:

- a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: €22.685,00;
- b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: €12.855,00;
- c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: €6.729,00.

2. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2007:

- a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: €23.042,00;
- b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: €13.085,00;
- c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: €6.852,00.

3. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° febbraio 2007:

- a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: €23.571,00;
- b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: €13.425,00;
- c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: €7.032,00.

4. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2007:

- a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: €23.610,00;
- b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: €13.449,00;
- c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: €7.046,00.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

- a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): €35.069,00;
- b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): €30.351,00;
- c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): €24.481,00;
- d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): €23.095,00;
- e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): €18.826,00;
- f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): €15.134,00;
- g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): €11.225,00.

6. A decorrere dal 27 marzo 2006 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

- a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): €35.071,00;
- b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): €30.352,00;
- c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): €24.482,00;

- d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): €23.096,00 ;
- e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): €18.827,00;
- f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): €15.134,00;
- g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): €11.226,00 .

7. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

- a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): €35.493,00;
- b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): €30.717,00;
- c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): €24.777,00;
- d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): €23.376,00;
- e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): €19.056,00;
- f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): €15.318,00;
- g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): €11.361,00.

8. A decorrere dal 1° febbraio 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

- a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): €36.118,00;
- b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): €31.258,00;
- c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): €25.213,00;
- d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): €23.791,00;
- e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): €19.397,00;
- f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): €15.590,00;
- g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): €11.561,00.

9. A decorrere dal 31 dicembre 2007 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

- a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): €36.161,00;
- b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): €31.296,00;
- c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): €25.243,00;
- d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): €23.819,00;
- e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): €19.421,00;
- f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): €15.609,00;
- g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): €11.575,00.

10. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

11. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi da 5 a 9, in relazione alle rispettive decorrenze e alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.

12. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

13. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

14. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione è rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2006:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): €38.561,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): €32.765,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): €24.922,00.

15. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione è rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 27 marzo 2006:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): €38.563,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): €33.375,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): €25.175,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): €20.521,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): €16.344,00;

a decorrere dal 1° gennaio 2007:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): €39.031,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): €33.780,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): €25.476,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): €20.772,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): €16.544,00;

a decorrere dal 1° febbraio 2007:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): €39.724,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): €34.379,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): €25.923,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): €21.146,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): €16.840,00;

a decorrere dal 31 dicembre 2007:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): €39.772,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): €34.421,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): €25.968,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): €21.172,00;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): €16.860,00.

16. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle

posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera e), della presente ipotesi di accordo.

17. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Articolo 23 (Retribuzione di risultato)

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2006 e 2007, nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
- b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
- c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.

2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Articolo 24 (Trattamento economico dei consiglieri)

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità.

Articolo 25 (Effetti del nuovo trattamento economico)

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 20 e 22 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 20 e 22 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2006 - 2007. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 26
(Proroga di efficacia di norme)

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

allegato

Protocollo d'intesa

(buoni pasto)

Premesso che il buono pasto per la generalità delle figure dirigenziali statali è stato da tempo adeguato, elevandone il relativo importo a 7,00 euro;

Rilevata la necessità di addivenire anche per la carriera prefettizia ad analogo adeguamento, al fine di eliminare tale annosa sperequazione;

le parti concordano

sull'impegno della parte pubblica ad adottare le occorrenti iniziative anche legislative per il reperimento delle risorse necessarie all'adeguamento del buono pasto per il personale della carriera prefettizia, elevandone l'importo a 7 euro.

Le parti si impegnano, altresì, ad attivare entro il mese di giugno apposita sessione di verifica sulla stato di attuazione del presente protocollo d'intesa.

Protocollo d'intesa

(osservatorio permanente)

Premesso che:

il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, prevede un articolato sistema di conferimento e avvicendamento negli incarichi della carriera prefettizia da conferire "tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario";

tale sistema è finalizzato a garantire, secondo quanto previsto dall'art.11 del medesimo decreto, l'espletamento da parte dei funzionari prefettizi di un adeguato percorso professionale;

i conferimenti in parola e la regolare attuazione dei principi di rotazione, attraverso adeguati percorsi, risultano funzionali alla progressione in carriera ed alla posizione economica dei funzionari;

le parti concordano

di istituire un Osservatorio permanente con il compito di monitorare periodicamente l'andamento, al centro e in periferia, del sistema del conferimento e dell'avvicendamento negli incarichi.

Il predetto organismo verrà costituito nell'ambito del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie e sarà presieduto dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato; dello stesso faranno parte un rappresentante di ciascun Dipartimento ed ufficio equiparato e un rappresentante di ogni organizzazione sindacale firmataria dell'ipotesi di accordo.

Con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, verrà determinata l'esatta composizione dell'Osservatorio.

Protocollo d'intesa

(fondi pensione)

Visto il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

Vista la L. 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione di Fondi pensione dei

pubblici dipendenti come modificato e integrato dal successivo DPCM 2.3.2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15.5.2000 - Serie generale e nella G.U. n. 118 del 23.5.2001 - Serie generale;

le parti

concordano sull'opportunità di approfondire le problematiche connesse all'adesione a forme di previdenza complementare per il personale appartenente alla carriera prefettizia, attraverso l'eventuale partecipazione a fondi nazionali di pensione complementare con facoltà di sottoscrizione volontaria da parte dei singoli interessati.

Pur con tutti i suoi limiti, ***il commento*** desidera essere per i colleghi della carriera prefettizia un agile veicolo, all'interno della nostra Amministrazione, di opinioni e punti di vista su una qualsiasi questione, per dare la possibilità a chiunque di noi di dire la propria su qualunque argomento, con la massima libertà e con un linguaggio semplice e immediato, con sinteticità e rispetto per gli altri: **dalla politica all'economia, dalla religione ai comportamenti sociali, dall'amministrazione allo sport, dalla musica al teatro e così via.**

Per contattarci o mandarci i vostri "pezzi" da inserire ne *il commento* (max due cartelle, carattere Times New Roman, formato 14, con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e un numero telefonico dove vi si possa raggiungere agevolmente), a.corona@email.it oppure andreamantadori@interfree.it. Fateci inoltre sapere se desiderate essere inseriti in una *mail-list* per farvi arrivare *il commento* direttamente per posta elettronica.

Ci trovate anche su internet, www.ilcommento.it

Vi aspettiamo.